



# Procedura operativa per la disattivazione del domicilio digitale (casella PEC) rilasciato dall'Ordine a professionisti cancellati dall'Albo per decesso

ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'ORDINE N. 241 DEL 2025

## Indice

<b>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Principi generali .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Procedura di disattivazione dei domicili digitali e delle caselle PEC dell’Ordine intestate a professionista deceduto.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Tutela dei terzi e responsabilità .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Tempi di attuazione .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.....</b>	<b>5</b>

## **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

La normativa vigente impone a tutti i professionisti iscritti all'Albo di dotarsi di un domicilio digitale personale da comunicare al proprio Ordine di appartenenza (art. 16 comma 7 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e s.m.i.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i.). L'OMCeO di Torino, al fine di favorire l'assolvimento di tale obbligo, ha stipulato convenzioni con i gestori del mercato per il rilascio di una casella di posta elettronica certificata (PEC) a ogni iscritta/iscritto richiedente, aderendo alle condizioni generali definite dalla FNOMCeO a livello nazionale e sostenendo i relativi oneri economici. Il professionista intestatario della casella PEC rilasciata dall'Ordine ne cura in via esclusiva la consultazione e la relativa tenuta, sino alla disattivazione disposta e operata dall'Ordine nei casi previsti. Il dominio sul quale viene attivata la casella PEC assegnata all'iscritto istante è nella titolarità dell'Ordine.

La presente procedura disciplina la disattivazione del domicilio digitale (PEC) rilasciato dall'Ordine e la conseguente eliminazione della casella PEC contenente la corrispondenza del relativo titolare professionista cancellato dall'Albo per decesso.

I riferimenti contenuti nel presente documento sono da intendersi sia nella forma femminile che in quella maschile, a prescindere dalla declinazione di genere utilizzata nella singola locuzione.

## **Art. 2 – Principi generali**

L'OMCeO di Torino, in qualità di ente pubblico sussidiario dello Stato, agisce nel rispetto dei principi di buon andamento e di razionalizzazione della spesa pubblica, che impongono la disattivazione del domicilio digitale e l'eliminazione della casella PEC rilasciata al professionista che sia stato cancellato dall'Albo per causa di decesso, non essendo più giustificabili i relativi oneri economici alla luce della cessata posizione d'Albo ed essendo al contempo necessario tutelare l'effettività e la certezza dei rapporti giuridici, con salvezza dei diritti dei terzi.

## **Art. 3 – Procedura di disattivazione dei domicili digitali e delle caselle PEC dell'Ordine intestate a professionista deceduto**

Il Consiglio Direttivo, nel deliberare la cancellazione dall'Albo di un medico o di un odontoiatra per causa di decesso, dispone l'avvio della procedura di disattivazione del domicilio digitale eventualmente rilasciato al professionista deceduto e la conseguente eliminazione, con effetto irreversibile, della casella contenente la corrispondenza ivi salvata.

In esecuzione della delibera, gli uffici amministrativi provvedono alla notifica di uno specifico avviso che informa dell'avvio della procedura di dismissione della casella PEC contenente la corrispondenza del professionista deceduto e invita gli eredi a salvare su supporto di memoria i messaggi di interesse, fornendo le istruzioni per la presentazione di un'eventuale istanza motivata di sospensione della procedura. L'avviso viene spedito mediante servizio postale all'indirizzo di ultima residenza nota del medico od odontoiatra deceduto. Inoltre, al fine di favorirne la massima conoscibilità, l'avviso viene inviato al recapito di posta elettronica ordinaria (ove nota) e all'indirizzo di posta certificata del professionista.

Decorsi 90 giorni dalla data di perfezionamento della notifica postale, in mancanza di istanza motivata di sospensione e differimento del termine, gli uffici dell'Ordine effettuano le operazioni di disattivazione dell'indirizzo PEC mediante eliminazione della relativa casella sul sistema di gestione. Ciò comporta la perdita irreversibile di tutta la corrispondenza ivi salvata, che non sarà più recuperabile.

Nel caso di richiesta formalizzata dall'erede ovvero da uno dei coeredi che dichiara di agire con il consenso degli altri, gli uffici dell'Ordine provvedono tempestivamente alla disattivazione dell'indirizzo PEC mediante eliminazione della relativa casella sul sistema di gestione, dandone comunicazione all'istante o agli istanti.

In ogni caso, la casella PEC viene disattivata se non vi sia stata alcuna manifestazione di interesse da parte degli eredi entro il termine di un anno dal decesso del professionista al quale la casella PEC è stata rilasciata e intestata.

## **Art. 4 – Tutela dei terzi e responsabilità**

I soggetti che agiscono in qualità di erede del professionista deceduto possono chiedere all'Ordine, entro i termini di cui al precedente art. 3, la ri-emissione delle credenziali di accesso alla casella PEC per motivi successori, legali, per gestire la chiusura dell'attività professionale o per risolvere eventuali contenziosi.

L'erede che ottiene l'accesso alla casella di posta elettronica certificata del professionista defunto è personalmente responsabile ai sensi di legge in caso di violazione delle disposizioni vigenti. È demandata agli eredi l'adozione di ogni cautela e precauzione possibile nel trattamento dei dati sensibili, assicurando la massima riservatezza e astenendosi dal divulgare informazioni personali dei pazienti, distruggendo in modo sicuro i dati sensibili e utilizzando password complesse.

Il termine di cui all'art. 3, decorso il quale gli uffici provvedono alla disattivazione del domicilio digitale e alla conseguente eliminazione della casella PEC, può essere temporaneamente sospeso e differito dall'Ordine al fine di garantire la tutela dei diritti di terzi, a seguito di specifica istanza motivata rimessa alla valutazione dell'Ente.

Ai fini della istanza di ri-emissione delle credenziali di accesso e/o di differimento del termine di disattivazione della casella PEC del professionista deceduto, è necessario presentare una domanda formale per iscritto autocertificando la qualità di erede e allegando un documento di identità o riconoscimento in corso di validità. L'istanza può essere presentata mediante PEC all'indirizzo [segreteria.to@pec.omceo.it](mailto:segreteria.to@pec.omceo.it) oppure su carta libera con firma autografa del richiedente entro il termine di cui al precedente art. 3. L'istante deve dichiarare di essere l'unico erede oppure, in alternativa, di essere stato delegato (con le modalità stabilite dalla legge) da tutti i coeredi alla presentazione della domanda di ri-emissione delle credenziali di accesso e/o di differimento del termine di disattivazione della casella PEC del professionista deceduto.

Gli uffici istruiscono l'istanza provvedendovi dopo la scadenza del termine di cui al precedente art. 3, al fine di consentire l'esercizio della facoltà da parte di tutti gli eredi aventi diritto, in condizione di parità.

In caso di accoglimento dell'istanza, nella ricorrenza dei presupposti soggettivi e in mancanza di cause ostative esplicitate in vita dal professionista deceduto, viene assegnato all'interessato un termine di trenta giorni per la consultazione e l'eventuale memorizzazione della corrispondenza contenuta nella casella PEC. Alla scadenza, gli uffici provvedono alla disattivazione del domicilio digitale e alla conseguente eliminazione della casella PEC.

Il differimento del termine di disattivazione della casella PEC del professionista deceduto può essere disposto anche su richiesta dell'autorità giudiziaria.

## **Art. 5 – Tempi di attuazione**

La procedura operativa di cui al presente documento trova piena applicazione a far data dal 01.01.2026. Il Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento deliberativo, può apportare modifiche, integrazioni o abrogazioni al presente documento.

## **Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali**

In via transitoria, le caselle PEC rilasciate dall'OMCeO di Torino e intestate a professionisti deceduti prima del 01.01.2025, la cui scadenza è prevista per il prossimo 30.09.2025 ovvero in data successiva stabilita dalla specifica convenzione stipulata con il gestore, l'Ordine non effettuerà il rinnovo del domicilio digitale, in applicazione dei principi generali richiamati nell'art. 2.

Con riferimento alle caselle PEC rilasciate dall'OMCeO di Torino a professionisti deceduti nel periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025, l'Ordine seguirà la procedura disciplinata nel precedente art. 3.